

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI**

Il giorno _____ nei locali _____

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

il sig. _____ nato a _____ il __/__/__ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede in _____ n. _____ in _____ (____) - p.iva n. _____, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n. _____ del __/__/__ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI", con una capacità ricettiva di n. _____ posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Sciacca, in attuazione della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, recante il riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e della programmazione sociale vigente, intende concorrere all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso degli adeguati requisiti strutturali, organizzativi e professionali;
- che nei confronti di gestanti – anche minori – e donne con figli per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne gestanti – anche minori – e donne con figli in

alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che il ricorso allo strumento della convenzione con gli enti socio-assistenziali trova specifico fondamento negli artt. 16, 20 e 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nel D.P.Reg. 29 giugno 1988, nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, nonché nel D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, che disciplina gli standard strutturali e organizzativi della tipologia 'Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli'; trovano altresì applicazione i principi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, ove l'Ente rivesta la qualifica di Ente del Terzo settore e ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in particolare gli artt. 55 e seguenti;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli sita nel Comune di _____, regolarmente autorizzata e iscritta all'Albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. Sicilia n. 22/1986, per l'accoglienza di gestanti, anche minori, e donne con figli, italiane e straniere, che si trovino in situazione di fragilità o disagio familiare o sociale, eventualmente anche in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile. Gli inserimenti possono essere segnalati, secondo le rispettive competenze, dal Servizio sociale comunale, dall'Autorità giudiziaria, dai Centri antiviolenza, dalle Forze dell'ordine, dai servizi sanitari e dagli altri soggetti istituzionali competenti, nel rispetto del D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96 e della normativa vigente.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ____ unità (entro il limite massimo di 20 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere e assistere, entro i limiti indicati dall'art. 1, i soggetti formalmente affidati dall'Amministrazione comunale. L'ammissione è disposta dall'A.C. sulla base della valutazione e della relazione del Servizio sociale professionale competente e, ove necessario, in raccordo con i servizi sanitari, l'Autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionali coinvolti. Non trova applicazione, quale ordinario titolo di ammissione, il previgente richiamo all'art. 154 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), trattandosi di disposizione riferita a fattispecie diverse dall'accoglienza socio-assistenziale disciplinata dalla presente convenzione.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione.

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

È esclusa l'ammissione di soggetti per i quali la specifica condizione personale richieda una tipologia di servizio diversa o incompatibile con gli standard della Casa di accoglienza, secondo quanto previsto dal D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96 e dalla vigente normativa nazionale e regionale; restano ferme le eventuali specifiche autorizzazioni degli organi istituzionali competenti previste dagli standard regionali.

È facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvia di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

In situazioni di comprovata urgenza e indifferibilità, il Servizio sociale professionale comunale attiva l'inserimento mediante il competente provvedimento amministrativo, nel rispetto delle competenze degli organi comunali previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), assicurando la tempestiva regolarizzazione amministrativo-contabile e l'assunzione dell'impegno di spesa secondo l'art. 183 del TUEL e i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Restano fermi gli eventuali provvedimenti urgenti attribuiti al Sindaco nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportando anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'eventuale accoglienza effettuata in situazione di urgenza prima del perfezionamento del provvedimento comunale è riconoscibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni consentiti dall'ordinamento contabile degli enti locali, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge e della regolarità della prestazione, senza automatismi derivanti dalla sola materiale ospitalità.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere, per tutta la durata della convenzione, i requisiti strutturali, organizzativi e di funzionamento previsti per le 'Case di accoglienza per gestanti e donne con figli' dal D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, dal D.P.Reg. 29 giugno 1988 e dalle ulteriori disposizioni regionali vigenti, nonché i requisiti in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, accessibilità, prevenzione incendi e sicurezza applicabili alla struttura.

L'ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- Mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della casa;
- Garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- Assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- Dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- Somministrare il vitto adeguato alle esigenze delle ospiti e dei minori, secondo menù differenziati per fasce di età e nel rispetto delle prescrizioni del competente servizio sanitario, nonché della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP;
- Collaborare con il servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della casa di accoglienza;
- Sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- Assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della casa;
- Favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- Tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) Documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) Schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- Segnalare all'ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- Stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- Favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- Garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;

- Segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del Comune e, nei casi previsti dalla legge, alla competente Autorità giudiziaria le situazioni di pregiudizio, abbandono o grave rischio riguardanti i minori, nel rispetto degli artt. 330 e seguenti del codice civile, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e della normativa vigente in materia di tutela dei minorenni;
- Segnalare all'ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- Relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna a garantire il personale previsto dagli standard organizzativi vigenti per la tipologia di servizio, con particolare riferimento al D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, assicurando il possesso dei titoli professionali richiesti, la continuità assistenziale e il rispetto della disciplina vigente sulle professioni interessate. La dotazione minima è la seguente:

- a) Una unità responsabile della direzione e del coordinamento
- b) N. 1 educatore professionale ogni 6 ospiti
- c) N.2 unità di addetto ai servizi generali;
- d) N. 1 psicologo
- e) N.1 assistente sociale

(solo nel caso in cui il responsabile della direzione e del coordinamento non sia già in possesso di uno dei profili professionali richiesti al punto d) ed e)).

L'Ente si impegna a rispettare, per tutto il personale impiegato, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile in relazione al settore e all'attività effettivamente svolta, garantendo trattamenti economici e normativi conformi alla legge e alla contrattazione collettiva, nonché il regolare assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi. Restano applicabili, ove pertinenti alla modalità di affidamento, i principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'Ente produce, su richiesta dell'A.C., la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Registro – Prescrizioni

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato, anche in formato elettronico, il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, nel rispetto della normativa vigente e degli standard organizzativi previsti per la specifica tipologia di struttura socio-assistenziale. Il registro deve essere conservato presso la struttura e reso disponibile, su richiesta, al personale autorizzato dell'Amministrazione comunale e agli altri organi competenti per le attività di vigilanza e controllo.

Il registro delle presenze costituisce documentazione propria del servizio socio-assistenziale e non sostituisce gli eventuali ulteriori registri, comunicazioni o adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, ivi compresi, ove applicabili alla specifica struttura, gli obblighi previsti dall'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. È facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Nel rispetto della riservatezza, della tutela degli ospiti e degli standard organizzativi, l'Ente può avvalersi di volontari esclusivamente in funzione complementare e non sostitutiva del personale previsto dall'art. 5. Ove si tratti di volontari di Enti del Terzo settore, trovano applicazione gli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, compresi gli obblighi assicurativi contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. L'attività di volontariato è gratuita, salvo il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza dei volontari all'interno della struttura deve essere complementare, gratuita e coerente con le attività autorizzate; i volontari non concorrono alla determinazione degli standard minimi di personale né possono sostituire gli operatori professionali. È eliminato ogni riferimento agli obiettori di coscienza, non più attuale nel quadro del servizio civile universale disciplinato dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente, per ciascun ospite, una retta giornaliera pro die e pro capite pari ad € 83,83, quale importo regionale vigente per la tipologia 'Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli', sulla base dei prospetti contabili e della documentazione prevista dalla presente convenzione.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) La retta giornaliera di € 83,83 è quella determinata dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – ed è corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza della donna e dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza bimestrale sulla base dei relativi prospetti contabili. L'A.C. potrà, con proprio provvedimento, riconoscere una retta di importo superiore; in tal caso la somma eccedente l'importo regionale di € 83,83 sarà a totale carico del bilancio dell'A.C.

L'importo della retta sarà aggiornato secondo le modalità, la decorrenza e i criteri stabiliti dai provvedimenti regionali vigenti, ivi compresa, ove prevista, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT FOI.

Art. 13

Modalità di erogazione del corrispettivo

Le contabilità devono essere inoltrate all'Ente locale corredate dai registri di presenza relativi al periodo di riferimento e dalla documentazione richiesta per la verifica della regolare esecuzione. Le fatture, ove dovute, sono trasmesse mediante il Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, e devono riportare gli elementi obbligatori previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo all'Ente contraente di rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili al rapporto convenzionale, nonché gli ulteriori obblighi di identificazione previsti dalla normativa vigente.

- L'Ente comunica il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale transitano i movimenti finanziari relativi al rapporto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
- La fattura elettronica deve riportare, ove previsti, il CIG e il CUP secondo la disciplina vigente, con particolare riferimento all'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e alle regole tecniche della fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'ente locale; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Ente Locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione, verificata la regolare esecuzione del servizio e la correttezza della documentazione, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 e della normativa vigente, ove dovuto, ed effettua le ulteriori verifiche fiscali e contributive prescritte dalla legge.

Il pagamento è subordinato, ove ne ricorrano i presupposti, alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e successive modifiche, nonché alle altre verifiche previste dalla normativa vigente.

La documentazione giustificativa può pervenire all'ente Locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Prestazioni sanitarie

Qualora gli ospiti necessitino di prestazioni sanitarie o sociosanitarie ulteriori rispetto alle prestazioni socio-assistenziali comprese nella retta convenzionale, i relativi interventi sono assicurati, previa valutazione dei competenti servizi, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti da prestazioni sanitarie o sociosanitarie e dall'impiego di personale aggiuntivo non compreso negli standard e nella retta convenzionale sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale, del Comune o dell'utente, secondo le rispettive competenze e le quote di compartecipazione previste dalla normativa vigente.

L'eventuale riconoscimento alla struttura di integrazioni della retta è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione competente e, per la componente sanitaria, agli atti di valutazione e agli accordi con la competente Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), ove previsti.

Art.15

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029

È escluso il rinnovo tacito.

È escluso il rinnovo tacito. Ogni eventuale prosecuzione, proroga o rinnovo deve essere espressamente previsto e adottato con atto motivato prima della scadenza, nel rispetto della L.R. Sicilia n. 22/1986, degli atti regionali di convenzionamento, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché, ove applicabile in relazione alla natura giuridica del rapporto, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 o del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16

Controlli sul servizio e recesso

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17

Controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sono preliminarmente sottoposte a un tentativo di composizione bonaria tra le Parti. Resta ferma la tutela giurisdizionale davanti all'autorità competente. L'eventuale ricorso ad arbitrato è ammesso esclusivamente nei casi e con le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ove applicabile, senza pregiudizio di quanto stabilito dal successivo art. 25 sul Foro competente.

Art. 18

Stipula della convenzione

La presente convenzione acquista efficacia nei confronti dell'Amministrazione comunale a seguito dell'adozione e dell'esecutività dei competenti atti amministrativi, nonché della sua regolare sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati.

L'Ente convenzionato, con la sottoscrizione della convenzione, assume gli obblighi dalla stessa derivanti ed è tenuto a produrre, contestualmente alla sottoscrizione e comunque prima dell'avvio del servizio, ove non già acquisita agli atti dell'Amministrazione, la seguente documentazione:

- documentazione e verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove dovute, con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 del medesimo decreto; l'Amministrazione procede all'acquisizione della comunicazione o informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, secondo gli artt. 84 e seguenti del Codice antimafia;
- provvedimento di autorizzazione al funzionamento e decreto di iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali, nella sezione 'Gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza' e nella tipologia 'Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli', ai sensi dell'art. 26 della L.R. Sicilia n. 22/1986 e nel rispetto degli standard di cui al D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96;
- elenco nominativo aggiornato degli operatori impiegati, con indicazione della qualifica, del titolo di studio e/o professionale, delle mansioni e della tipologia di rapporto; documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa, ove dovuta; polizze RCT/RCO e per gli ospiti previste dalla normativa e dalla presente convenzione; ogni ulteriore documento necessario a comprovare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi, professionali e di regolarità richiesti dalla normativa vigente.

Art. 19

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 20

Protocollo di legalità

L'Ente si impegna al rispetto delle clausole e degli obblighi previsti dai protocolli di legalità e dai patti di integrità applicabili al Comune di Sciacca e al rapporto convenzionale, ivi compreso, ove tuttora richiamato negli atti dell'Amministrazione, il Protocollo di legalità 'Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa' del 12 luglio 2005, nonché degli obblighi di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli atti organizzativi vigenti dell'Ente.

Art. 21

Codice di comportamento

Il personale e i collaboratori dell'Ente, per quanto compatibile, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché dal Codice di comportamento del Comune di Sciacca, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'Ente prende altresì atto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza confluite nella sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 22

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente deve osservare il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, provvedendo alla valutazione dei rischi, alla redazione e aggiornamento del DVR, alla formazione e informazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria ove prevista, alla fornitura dei DPI e a ogni altro adempimento applicabile. Ove ricorrano rischi interferenziali, le Parti adempiono agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dei provvedimenti e delle linee guida applicabili del Garante

per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione ai dati relativi alla salute, ai minori e alle situazioni di vulnerabilità.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato tratti dati personali per conto del Comune, esso è nominato Responsabile del trattamento mediante apposito atto conforme all'art. 28 del GDPR. Il Responsabile tratta i dati esclusivamente su istruzione documentata del Comune, garantisce che le persone autorizzate siano vincolate alla riservatezza, adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, disciplina gli eventuali sub-responsabili, assiste il Titolare nell'esercizio dei diritti degli interessati e nella gestione di eventuali violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 24

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, al D.P.Reg. 31 marzo 2015, n. 96, al D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ove applicabile, al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabile, alle disposizioni del codice civile compatibili con la natura del rapporto e a ogni altra norma nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 25

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente 3° Settore